

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

## 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Istruzione pubblica e belle arti, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

### 29° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 19 DICEMBRE 1984

**Presidenza del Presidente VALITUTTI,  
indi della Vice Presidente NESPOLO**

#### INDICE

##### Disegni di legge in sede deliberante

«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57), d'iniziativa dei senatori Sapori-  
to ed altri

##### (Discussione e rinvio)

PRESIDENTE:

- VALITUTTI (PLI) ..... Pag. 2, 3, 19 e *passim*
- NESPOLO (PCI) ..... 4, 5, 6 e *passim*

ACCILI (DC) .....	Pag. 9
BERLINGUER (PCI) .....	3, 4, 5 e <i>passim</i>
DEL NOCE (DC) .....	15, 16, 17 e <i>passim</i>
FERRARA SALUTE (PRI) .....	3, 5, 11
GARIBALDI (PSI) .....	7, 8, 9 e <i>passim</i>
MARAVALLE, sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione .....	4, 7, 8 e <i>passim</i>
PASQUINO (Sin. Ind.) .....	7, 12, 13 e <i>passim</i>
PAPALIA (PCI) .....	3, 7, 13
SCOPPOLA (DC) .....	7, 15, 17 e <i>passim</i>
SPITELLA (DC), relatore alla Commissione .....	2, 4, 5 e <i>passim</i>

*I lavori hanno inizio alle ore 17,20.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**«Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica» (57), d'iniziativa dei senatori Saporito ed altri  
(Discussione e rinvio)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: «Interpretazione, modificazioni ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sul riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonchè sperimentazione organizzativa e didattica», d'iniziativa dei senatori Saporito, Fimognari, Della Porta, Miroglio, D'Agostini, Ruffino, Santonastaso e Scardaccione. Come i colleghi ricorderanno, il disegno di legge è già stato discusso in sede referente dalla nostra Commissione, che il 19 settembre decise di richiedere il trasferimento alla sede deliberante; tale richiesta è stata accolta ed ora riprendiamo l'esame nella nuova sede.

Prego il relatore alla Commissione di riassumere i termini del dibattito.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Come ricorderete, la Commissione approvò in sede referente, nella seduta del 19 settembre, un testo comprendente quindici articoli. In sede di coordinamento di questo testo mi sono permesso di dare un ulteriore apporto di perfezionamento. Propongo, pertanto, lasciando naturalmente libera la Commissione di esprimere la sua valutazione anche in ordine alle piccole variazioni apportate, di esaminare come testo base anzichè quello strettamente corrispondente alle nostre deliberazioni della seduta del 19 settembre e della precedente, quello coordinato che, peraltro, si discosta da quello approvato soltanto da un punto di vista strettamente formale e per alcune piccole particolarità.

Il testo è stato esaminato dalla Commissione affari costituzionali e dalla Commissione bilancio, le quali ci hanno inviato i seguenti pareri:

«La Commissione affari costituzionali, esaminato il nuovo testo predisposto dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole, a condizione che sia riformulato il terzo capoverso dell'articolo 4, concernente l'interpretazione autentica del penultimo comma dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 382 del 1980, in tema di partecipazione ad organi universitari dei professori collocati in aspettativa: la disposizione va infatti costruita quale norma autonoma, con efficacia, pertanto, *ex nunc*, essendo del tutto incongruo configurare la stessa quale interpretazione autentica. Da ciò segue

la superfluità di un ulteriore comma dello stesso articolo volto a far salve le procedure già espletate per la nomina di commissioni giudicatrici dei concorsi.

La Commissione esprime altresì parere favorevole, per quanto di competenza, all'emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, di iniziativa dei senatori Panigazzi e Vella.

Si astiene su tale seconda deliberazione della Commissione il senatore Saporito».

«La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di competenza, esprime parere favorevole al nuovo testo, in quanto esso non reca oneri, a condizione che vengano espunti il sesto comma dell'articolo 4 e l'articolo 9 per intero, e venga respinto l'emendamento a firma del relatore Spitella al medesimo articolo 9.

La Commissione subordina altresì il parere favorevole alla previsione – all'articolo 10 (relativo al quinto comma dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980) – del concerto del Tesoro, in aggiunta a quello già previsto degli Affari esteri.

La Commissione pertanto osserva che – non comportando oneri il provvedimento subordinatamente all'accettazione delle condizioni esposte – non ha più ragion d'essere l'emendamento aggiuntivo di un articolo 16, recante copertura finanziaria».

Successivamente sono pervenuti alla Presidenza della Commissione altri emendamenti anche da parte di colleghi non appartenenti a questa Commissione e da parte del Governo. Questi emendamenti sono stati raccolti in un fascicolo e sono stati trasmessi alle Commissioni affari costituzionali e bilancio per un ulteriore parere. Non avendo ancora espresso le Commissioni tale parere, gli emendamenti non possono essere presi in considerazione.

La mia proposta, allora, è di esaminare nel frattempo gli articoli già contenuti nel testo approvato in sede referente, per i quali vi sono i necessari pareri, riservando ad una successiva seduta, allorquando saranno giunti i pareri delle Commissioni competenti, l'esame degli altri emendamenti che peraltro si riferiscono, tranne alcuni, ad argomenti diversi da quelli contemplati dal testo da noi approvato nella sede referente. Quindi, se i colleghi sono d'accordo, potremmo cominciare con l'esame dei singoli articoli.

PAPALIA. Sul piano astratto possiamo anche essere d'accordo, non possiamo però a mio avviso procedere in quanto non è presente il Governo.

BERLINGUER. Mi associo all'osservazione testè fatta dal senatore Papalia.

FERRARA SALUTE. Indubbiamente si tratta di un dato oggettivo.

PRESIDENTE. Avendo il maggior Gruppo di opposizione fatto presente questa circostanza, sospendo la seduta.

*I lavori vengono sospesi alle ore 17,25 e sono ripresi alle ore 17,40.*

**Presidenza della Vice Presidente NESPOLO**

PRESIDENTE. Abbiamo fatto rilevare al rappresentante del Governo la difficoltà in cui si è venuta a trovare la Commissione per questo ritardo del rappresentante stesso. Comunque, queste sono cose che possono accadere per piccoli disguidi sull'orario.

Riassumendo la situazione, l'accordo è di discutere e votare gli articoli non controversi. Naturalmente sarebbe stato meglio se oggi avessimo avuto il parere della prima Commissione sugli emendamenti, in modo da poter votare anche questi ultimi. Così non è stato e quindi la proposta è quella di votare intanto gli articoli approvati in sede referente sui quali non sono stati presentati emendamenti. Si tratta ora di decidere se vogliamo esprimere un pronunciamento informale sugli emendamenti che non possiamo votare, oppure se vogliamo soprassedere.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Penso che non ci convenga affrontare la materia, in quanto dovremo comunque ritornarci sopra una volta avuto il parere.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Intanto voglio scusarmi per il ritardo con cui sono giunto in Commissione.

Questa mattina c'è stata la riunione della Commissione affari costituzionali, alla quale ho partecipato. Il Presidente della Commissione, all'unanimità dei senatori presenti, ha deciso, data la complessità degli emendamenti e dato l'approfondimento ritenuto necessario dalla stessa Commissione, di rinviare l'esame del provvedimento ad una prossima seduta. Quindi, inviterei i colleghi a soprassedere all'esame di quegli articoli per i quali sono stati presentati gli emendamenti, dal momento che non abbiamo il parere su questi ultimi da parte della prima Commissione.

BERLINGUER. Vorrei fare una dichiarazione in merito alla relazione del senatore Spitella, visto che siamo in sede deliberante e possiamo disporre dei resoconti stenografici della seduta.

L'iter di questo provvedimento, che dovrebbe interpretare, modificare e integrare il decreto 11 luglio 1980, n. 382, è uno dei più tormentati e non esito a dire dei più scandalosi della storia della legislazione scolastica degli ultimi anni. Com'è noto, questo provvedimento fa seguito ad una legge approvata nel febbraio 1980. Negli articoli di quella legge e nella discussione che vi fu su di essa furono previsti impegni precisi da parte del Governo e del Parlamento: per esempio, per un programma quadriennale di sviluppo dell'università, per altre leggi relative a punti fondamentali della vita universitaria, quali il diritto allo studio, la formazione delle nuove leve di docenti e ricercatori e gli ordinamenti didattici. Ora, in questi quattro anni, per mancanza di altri provvedimenti organici, abbiamo assistito ad un ulteriore degrado della vita universitaria, sebbene la legge sulla docenza abbia introdotto novità quali la sperimentazione.

Il Parlamento, nel frattempo, ha svolto decine di sedute e sarebbe interessante ricostruire le date. In questi quattro anni sono stati respinti frequenti tentativi di stravolgimento della legge sulla docenza; molte delle

proposte che man mano venivano fatte sono state superate dalla realtà, anche perchè in alcuni campi il Governo è andato avanti senza aspettare che il Parlamento modificasse la legge e anche perchè all'interno della Commissione istruzione pubblica del Senato - voglio testimoniare l'apprezzamento positivo per il lavoro del relatore, senatore Spitella, per il contributo di altri colleghi e per l'atteggiamento del ministro Falcucci - non si è lasciato molto spazio ai tentativi di rifare completamente la legge sulla docenza. Però abbiamo perduto una gran quantità di tempo, sono state alimentate attese e pressioni numerosissime per la modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, del 1980, fino al punto che ormai le pressioni non sono più di una categoria, ma di singole persone e per molte delle proposte suggerite potremmo fare nome e cognome di coloro che telefonano (tutte le volte che è prevista una riunione su questo argomento) a casa dei membri della Commissione per suggerire l'approvazione degli emendamenti che li riguardano direttamente, e non che riguardano la loro categoria o l'università o la cultura italiana.

Intanto leggi organiche non vengono approvate; esiste all'ordine del giorno della nostra Commissione la mia proposta di legge sugli ordinamenti didattici sulla quale non abbiamo ancora la relazione, che viene disinserita e inserita, scompare e compare dall'ordine del giorno, tanto che il relatore non ha ancora presentato...

FERRARA SALUTE. Il relatore è pronto ed è a disposizione della Commissione.

PRESIDENTE. È la Commissione che deve decidere in merito.

BERLINGUER. Ne prendo atto e allora attendo che il provvedimento venga preso in esame. Ritengo che sarebbe preferibile (ma non faccio, per il momento, una proposta formale) cancellare dall'ordine del giorno il provvedimento oggi in discussione e sostituirlo con quello sugli ordinamenti didattici. Finchè questa proposta è all'ordine del giorno, ritengo che qualcuno degli aggiustamenti che vengono proposti sia utile, ma non indispensabile. Preannuncio che non acconsentiremo - non soltanto esprimendo la nostra opposizione, ma anche con la richiesta di rimessione all'esame dell'Assemblea - all'approvazione dell'articolo 9, sul quale peraltro c'è il parere negativo della Commissione bilancio, perchè tale articolo rischia di riaprire tornate di concorsi che dovrebbero essere pressochè esauriti e aprire un varco a pressioni di altre categorie che hanno uguale diritto per la riapertura dei giudizi di idoneità; e comunque a meccanismi che non sono quelli dei concorsi ordinari. Naturalmente non acconsentiremo a ulteriori dilatazioni delle norme che già sono contenute nel disegno di legge. Chiedo scusa ai colleghi se ho espresso con estrema franchezza e durezza questa opinione, ma poichè è da troppi anni che tale questione si trascina penso che sia giunto il momento di porre il problema con estrema chiarezza.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Io credo che possiamo procedere serenamente nell'approvazione degli articoli; sono sicuro che ci comporteremo in modo tale da continuare a meritare l'apprezzamento del senatore Berlinguer, perchè in effetti il nostro intento è quello di muoverci in una logica di perfezionamento del decreto n. 382, tanto è vero che l'articolo 1 del

testo elaborato della Commissione dice espressamente che ogni menzione di articoli senz'altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

**PRESIDENTE.** Poichè nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Nella presente legge ogni menzione di articoli senza altra indicazione si intende riferita al decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

**È approvato.**

#### Art. 2.

Nell'articolo 11, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto. La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito».

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Invito i colleghi a tenere sotto gli occhi anche il testo del decreto presidenziale n. 382, il che ci consente di svolgere il lavoro più agevolmente. Si tenga presente che sono stati presentati alcuni emendamenti dal Governo e dal senatore Garibaldi a precedenti articoli del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che però non prendiamo in considerazione al momento, in quanto trattasi di argomenti che devono passare al vaglio sia della Commissione affari costituzionali che della Commissione bilancio.

Con il testo di questo articolo, se i professori fuori ruolo vogliono optare per il tempo definito, non c'è nessuna ragione per vietarglielo, ed è anche un risparmio pecuniario per l'Amministrazione.

**PRESIDENTE.** Volevo chiedere una opinione sua e della Commissione.

Noi abbiamo l'articolo 2 che modifica l'articolo 11 del decreto n. 382; però siamo in presenza oggi anche di un emendamento del senatore Garibaldi che modifica lo stesso articolo 11 e che non possiamo esaminare oggi per i motivi che abbiamo detto prima.

Si tratta allora di decidere se modificare oggi il terzo comma dell'articolo 11 per poi, la prossima volta, modificare un'altro comma dell'articolo 11. Volete procedere così?

**SPITELLA, relatore alla Commissione.** Sono materie diverse, io penso di sì.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Io volevo capire la situazione con esattezza, perchè mi pare che si tratti di una procedura inusuale.

Posto che adesso sarà messo in votazione l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame nel testo già approvato in sede referente, e si tratterà successivamente di approvare un emendamento a firma del senatore Garibaldi all'articolo 2, che cosa si farà? Si voterà un'altra volta l'articolo 2 o si farà qualcos'altro?

SCOPPOLA. Alla questione che ha posto il Presidente io credo che si possa dare la risposta che noi non esaminiamo l'articolo 11 del decreto n. 382, ma esaminiamo l'articolo 2 del testo coordinato: una volta approvato l'articolo 2 del testo coordinato, il quale tocca alcuni commi dell'articolo 11 del decreto n. 382, in un altro momento si tratterà di approvare un'altra norma che tocchi altri aspetti diversi.

Mi pare che non ci sia una difficoltà formale e che nulla osti all'approvazione, intanto, dell'articolo 2.

PAPALIA. Sono dello stesso parere del senatore Scoppola.

PASQUINO. Non capisco se la proposta relativa al terzo comma dell'articolo 11 del decreto n. 382 si riferisca soltanto ai professori fuori ruolo o a tutti i professori, cioè a tutti coloro che optano dal tempo pieno al tempo definito.

SCOPPOLA. Evidentemente, la aggiunta si riferisce soltanto a quanto già contemplato nel comma medesimo, il quale esclude la possibilità del cambiamento di opzione nell'ultimo biennio. Tutto ciò ha un fine moralizzatore, in quanto si vuole evitare che il professore, negli ultimi due anni, passi dal tempo definito, che gli ha consentito di svolgere la professione, al tempo pieno e così usufruisca di una pensione da professore a tempo pieno. Non c'è però nessuna ragione morale che impedisca a un professore che aveva scelto il tempo pieno di passare a quello definito. Quindi la disposizione, che ha una funzione moralizzatrice, non deve valere per l'opzione inversa, cioè quella dal tempo pieno al tempo definito.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il terzo comma dell'articolo 11 attuale dice: «L'opzione può essere esercitata non oltre l'inizio del biennio precedente il collocamento fuori ruolo di cui al successivo articolo 19, salvo che in sede di prima applicazione del presente decreto»; noi aggiungiamo: «La predetta limitazione non si applica allorchè dal regime di impegno a tempo pieno si opta per quello a tempo definito». Mi pare che sia chiaro.

GARIBALDI. Signor Presidente, se mi consente, forse io posso semplificare, per aiutare a capire questa procedura che il signor Sottosegretario definiva un po' inconsueta. Da un chiarimento informale con alcuni colleghi, mi è stato rappresentato come, in buona sostanza, il mio emendamento (che si riferisce ad un altro comma dell'articolo 11 del decreto n. 382) sia pleonastico, in quanto risulterebbe implicito che i professori a tempo pieno abbiano la possibilità di partecipare ad attività di carattere collaterale, di attività di rappresentanza dell'università in organismi

governativi e via dicendo. Si tratta di una questione che, per mia esperienza, sia pure indiretta, ho constatato essere controversa nel senso che ai professori di ruolo a tempo pieno è stata contestata da alcuni atenei la facoltà, ad esempio, di partecipare a corsi di formazione o di aggiornamento tenuti nelle università, a corsi di aggiornamento previsti, per esempio, da contratti di lavoro e, addirittura, dagli organismi di rappresentanza universitaria, su problemi di diritto allo studio.

Se il Governo ritiene corretta la norma di cui al quinto comma dell'articolo 11, laddove si afferma che il regime a tempo pieno è incompatibile con determinate attività, ma sono fatte salve altre attività, io ritengo di dover inserire, al termine di questa lettera *a*) del quinto comma stesso, il testo dell'emendamento da me presentato, cioè: «, nonchè la partecipazione in rappresentanza dell'università ad organismi di governo di enti od organismi scientifici o culturali ovvero esercitanti le funzioni inerenti l'assistenza ed il diritto allo studio per gli studenti universitari».

Se il Governo ritiene che sia pacifico che ai professori di ruolo a tempo pieno sia consentita la partecipazione in rappresentanza dell'università ad organismi di governo e via dicendo (secondo la prima parte dell'emendamento) e che inoltre la loro attività sia compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche e via dicendo (secondo l'altra parte del mio emendamento), io non ho difficoltà a ritirarlo. Con questo si potrebbe arrivare a votare pienamente l'articolo 2 del disegno di legge al nostro esame.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. A me sembra pleonastico il testo dell'emendamento del senatore Garibaldi, poichè quanto si vorrebbe disporre è già previsto; quindi inviterei il senatore Garibaldi a ritirarlo, anche perchè le opere universitarie, come lui sa, non ci sono più.

GARIBALDI. Ci sono gli istituti con rappresentanza di professori universitari, per esempio in Lombardia.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Considerato che il collega Garibaldi ha chiesto il parere del Governo, io aggiungerei quello del relatore. Secondo il mio sommesso avviso, la prima parte del suo emendamento è effettivamente pleonastica, laddove dice che al punto *a*) del quinto comma dell'articolo 11 va aggiunto: «, nonchè la partecipazione in rappresentanza dell'università ad organismi di governo di enti od organismi scientifici o culturali ovvero esercitanti le funzioni inerenti l'assistenza ed il diritto allo studio per gli studenti universitari»; secondo me queste sono funzioni talmente connaturate con la funzione docente che è inutile aggiungere questa menzione.

Sarei del tutto tranquillo, inoltre, sulla parte dell'emendamento relativa al punto *b*) del quinto comma dell'articolo 11, laddove si dice che «è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali»; questo secondo me è superfluo, perchè lo stesso punto del decreto n. 382 recita: «è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale»;». Avrei qualche dubbio sulla ultima parte, secondo cui è ammessa la

«partecipazione a corsi di istruzione permanente e ricorrente promossi con il concorso di enti pubblici, purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale».

Secondo me, in tali disposizioni non è compresa la partecipazione in qualità di docente a corsi che abbiano una loro durata e comportino anche una retribuzione da parte degli enti pubblici - che non a caso vengono evocati nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 -; così come non sono compresi quei corsi che il professore universitario a tempo pieno vada a tenere in un'altra università libera o in un'istituzione scolastica e per i quali percepisca una certa retribuzione. Quindi, onestamente, non mi sentirei di affermare che questa parte della normativa sia pleonastica. Si tratta di una innovazione, e possiamo solo discutere se introdurla o meno.

ACCILI. Veramente al quinto comma dell'articolo 11 della legge n. 382, alla lettera b) si legge: «... è compatibile con lo svolgimento di attività scientifiche e pubblicistiche espletate al di fuori di compiti istituzionali, purchè non corrispondano ad alcun esercizio professionale».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Si tratta di un'attività didattica e non scientifica.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, mantiene il suo emendamento?

GARIBALDI. Signor Presidente, mi rimetto alla considerazione dei colleghi. Faccio presente che lo stesso relatore, senatore Spitella, reputa la mia proposta innovativa.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Riconosco che è innovativa e proprio per questo, senatore Garibaldi, le chiedo di accantonarla per ridiscuterla quando si saranno pronunciate in proposito le Commissioni affari costituzionali e bilancio, specialmente la prima giacchè non si può, a mio avviso, fare a meno del suo parere.

GARIBALDI. Mi dispiace di aver rallentato i tempi di discussione di questo provvedimento. Comunque, sarei propenso a mantenere solo la seconda parte del mio emendamento.

PRESIDENTE. Senatore Garibaldi, penso che potremmo sospendere qui la discussione sull'emendamento da lei presentato, con l'intesa che lei riformulerà o ripresenterà lo stesso emendamento, tenendo conto di ciò che è stato espresso dai colleghi.

GARIBALDI. D'accordo, signor Presidente.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Sono favorevole a rinviare la discussione sull'emendamento del senatore Garibaldi.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 2, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

## Art. 3.

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«La direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche e dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte delle loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie. Essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche e con l'Istituto nazionale di fisica nucleare».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Onorevoli senatori, con tale articolo si modifica l'ultimo comma dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, nel quale si afferma che la direzione dei centri del Consiglio nazionale delle ricerche operanti presso le università può essere affidata ai professori di ruolo come parte della loro attività di ricerca e senza limitazione delle loro funzioni universitarie, e che essa è rinnovabile con il rinnovo del contratto con il Consiglio nazionale delle ricerche.

L'articolo 3 mira ad estendere lo stesso trattamento ai centri dell'Istituto nazionale di fisica nucleare operanti presso le università. Mi sembra che tale articolo si illustri da sè.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Raccomando agli onorevoli senatori l'approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 3.

**È approvato.**

## Art. 4.

All'articolo 13, al primo comma:

i numeri 4) e 6) sono abrogati. I professori di ruolo nominati giudici della Corte costituzionale o componenti del Consiglio superiore della magistratura sono collocati fuori ruolo ai sensi dell'articolo 7, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, così come modificato dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1958, n. 311;

il numero 13) è sostituito dal seguente:

«13) nomine ed incarichi dirigenziali di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, o comunque previsti da altre leggi presso le Amministrazioni dello Stato, le pubbliche amministrazioni o enti pubblici economici».

All'articolo 13, il penultimo comma va interpretato nel senso che i professori collocati in aspettativa conservano il titolo a partecipare agli organi universitari cui appartengono, con le modalità previste dall'articolo 14, terzo e quarto comma, della legge 18 marzo 1958, n. 311; essi mantengono il solo elettorato attivo per la formazione delle commissioni di concorso e per la elezione delle cariche accademiche previste dal secondo

comma del medesimo articolo 13 ed hanno la possibilità di svolgere, nel quadro dell'attività didattica programmata dal consiglio di corso di laurea, di dottorato di ricerca, delle scuole di specializzazione e delle scuole a fini speciali, cicli di conferenze e di lezioni ed attività seminariali, con esclusione dei corsi ufficiali di insegnamento. È garantita loro, altresì, la possibilità di svolgere attività di ricerca anche applicativa e di accedere ai fondi per la ricerca scientifica.

Per quanto concerne la esclusione della possibilità di far parte delle commissioni giudicatrici dei concorsi ai sensi del precedente comma sono fatte salve le procedure espletate e quelle nelle quali la situazione di incompatibilità si sia verificata successivamente alla nomina di componenti delle commissioni.

I professori collocati in aspettativa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 13, quarto comma, mantengono il regime per il quale hanno optato in precedenza agli effetti della determinazione del trattamento di quiescenza e delle relative incompatibilità; una nuova opzione può essere esercitata al termine del periodo di aspettativa ed ha effetto dall'anno accademico successivo; tuttavia i professori collocati in aspettativa in regime a tempo pieno possono, allo scadere del biennio di cui al secondo comma dell'articolo 11, optare per il regime a tempo definito.

Le stesse disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai casi di aspettative disciplinati dall'articolo 12.

La disposizione di cui all'articolo 13, quarto comma, si applica anche ai professori universitari comandati o collocati fuori ruolo.

*SPITELLA, relatore alla Commissione.* Signor Presidente, ci troviamo di fronte ad uno degli articoli più delicati di questo provvedimento sul quale abbiamo discusso già a lungo. Nel parere espresso dalla Commissione affari costituzionali è stato suggerito di riformulare alcuni passaggi di questo articolo. Inoltre, visto che in questi giorni è stato presentato il disegno di legge n. 824, firmato praticamente da tutti i membri della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato, a cominciare dal suo presidente, senatore Benedetti, con cui si propone la modifica della disciplina delle incompatibilità parlamentari (e tratta quindi la stessa materia del provvedimento oggi al nostro esame), chiederei di accantonare l'articolo. Infatti, insieme ad altri colleghi, riteniamo opportuno un esame più approfondito di tale materia, anche perchè bisogna riflettere più approfonditamente sul parere espresso dalla Commissione affari costituzionali.

*FERRARA SALUTE.* Signor Presidente, mi associo alla richiesta del relatore.

*PASQUINO.* Signor Presidente, mi associo alla richiesta di accantonamento dell'articolo 4 avanzata dal senatore Spitella, in quanto nutro delle forti perplessità su tale articolo per il tenore del nuovo regime che si intende stabilire, che svuoterebbe il contenuto della disposizione circa la scelta dell'aspettativa obbligatoria per i professori universitari che abbiano il mandato parlamentare.

*SCOPPOLA.* Signor Presidente, se mi è consentito vorrei un chiarimento dal senatore Pasquino. Siccome egli è presente in questa seduta in

sostituzione di un altro collega, e poichè abbiamo tutti stima e considerazione per la sua esperienza universitaria, mi interesserebbe sapere quali siano le perplessità che hanno ispirato il suo ultimo intervento.

PRESIDENTE. A titolo personale, senatore Scoppola, vorrei soltanto dirle che se entriamo in questo discorso probabilmente questa sera non andremo più avanti nella discussione del disegno di legge.

SCOPPOLA. Signor Presidente, poichè probabilmente il senatore Pasquino - lo ripeto - non sarà presente quando continueremo la discussione di questo provvedimento, mi sono permesso di chiedere quali sono le sue perplessità in proposito.

PASQUINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, mi pare che, con questa riformulazione dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, non si prendono più in considerazione i motivi che hanno portato alla attuale regolamentazione dell'aspettativa.

In realtà, si restituiscono ai professori universitari in aspettativa obbligatoria, in quanto hanno il mandato parlamentare, una serie di opportunità che ritengo non dovrebbero essere restituite.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Mi associo alla richiesta di accantonamento dell'articolo 4 avanzata dal relatore.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, rimane stabilito che l'articolo 4 viene accantonato.

#### Art. 5.

L'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 - (*Collocamento a riposo*) - I professori associati sono collocati a riposo dall'inizio dell'anno accademico successivo al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

Nei primi cinque anni accademici successivi alla entrata in vigore della presente legge, i professori incaricati stabilizzati conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età.

I professori incaricati stabilizzati divenuti associati a seguito di giudizio di idoneità conservano il diritto a rimanere in servizio sino al termine dell'anno accademico in cui compiono il settantesimo anno di età».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha presentato un emendamento all'articolo, sul quale però non è ancora pervenuto il parere della Commissione affari costituzionali. Chiedo pertanto che l'articolo sia accantonato.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, in attesa del parere della Commissione affari costituzionali, su richiesta del rappresentante del Governo, l'articolo 5 viene accantonato.

## Art. 6.

L'articolo 28 va interpretato nel senso che resta fermo il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, concernente gli incarichi annuali conferiti a lettori di nazionalità straniera in esecuzione di specifici accordi internazionali.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo prevede una norma interpretativa. Come i colleghi ricorderanno dalla discussione che è stata fatta in sede referente, l'articolo 28 è innovativo in relazione ai contratti per l'assunzione di lettori. In sede di applicazione l'articolo ha però provocato talune difficoltà, perchè da parte di alcuni organi di controllo è stato considerato abrogativo di certe norme che fanno riferimento ad accordi internazionali. Ora, l'articolo 6 fornisce l'interpretazione autentica dell'articolo 28, nel senso che il disposto dell'articolo 24 della legge 24 febbraio 1967, n. 62, rimane in vigore.

PAPALIA. Non intervengo sul merito dell'articolo 6, bensì sui riflessi che il problema in esso trattato ha sulle condizioni dei lettori nelle Università. Da molte parti arriva una viva lamentela sui ritardi nell'erogazione dei fondi per i lettori universitari da parte del Ministero. Chiedo che cosa intenda fare il Governo affinché il problema venga risolto e quali sono i motivi per i quali questi fondi vengono erogati con tante difficoltà.

PASQUINO. Anche io ho una richiesta da rivolgere in proposito. Vorrei che il Ministero impegnasse i consigli di facoltà ad attribuire i posti di lettore nel periodo giugno-luglio, onde consentire ai lettori di prendere servizio regolarmente a partire dal 1° novembre successivo e non dal mese di gennaio avanzato, come purtroppo avviene.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Se il senatore Papalia me lo consente, mi riservo di essere più preciso riguardo alla sua richiesta in occasione della prossima seduta dedicata al provvedimento in esame. In quell'occasione presenterò dati sull'anno accademico trascorso e sull'anno accademico presente.

Inoltre, prendo l'impegno di prospettare agli organi competenti, direzioni universitarie e quant'altri interessati, il problema segnalato dal senatore Pasquino.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 6.

**È approvato.**

## Art. 7.

All'articolo 37, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

«A coloro che superano il giudizio di idoneità a professore associato e che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma è

attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati».

L'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, va interpretato nel senso che restano in ogni caso ferme le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici previste nel primo comma dell'articolo 37.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo è sostitutivo dell'ultimo comma dell'articolo 37. Devo avvertire che il senatore Garibaldi ha presentato un emendamento e lo stesso Governo ha fatto alcune proposte che riguardano la possibilità di procedere alla nomina dei professori associati anche in corso d'anno. La stessa materia, per di più, mi pare che venga trattata, proprio nella giornata di oggi, anche presso la Camera. Comunque, in attesa del chiarimento che verrà dalla Camera, ritengo che sia preferibile rimandare l'argomento oggetto dell'emendamento del senatore Garibaldi, per il quale, tra l'altro, ancora non è pervenuto il prescritto parere. Passando a trattare della materia di cui si occupa il testo dell'articolo ora preso in esame, va precisato che deriva dalla contestazione della interpretazione data dal Ministero del tesoro. Leggo l'ultimo comma dell'articolo 37 del decreto n. 382: «Agli incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneità a professore associato è attribuita la seconda classe di stipendio, salvo quanto disposto dall'ultimo comma del precedente articolo 36». È nata una controversia sul fatto che, mentre per alcuni la seconda classe di stipendio corrisponde alla seconda dopo la classe iniziale, per altri essa corrisponde alla prima dopo l'iniziale, che appunto sarebbe la seconda. L'articolo 7 da noi proposto chiarisce e stabilisce che ai professori associati di cui trattasi è attribuita la classe di stipendio successiva a quella iniziale prevista per i professori associati. Anche la seconda parte dello stesso articolo nasce da una necessità di chiarimento. Il primo comma dell'articolo 37 recita:

«Il personale che consegue il primo giudizio di idoneità è inquadrato nella seconda fascia dei professori universitari a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto agli effetti giuridici ed ai fini economici da quella della effettiva assunzione in servizio, salvo il successivo inquadramento definitivo per effetto dei riconoscimenti di servizio ai sensi del successivo articolo 103».

Si vuole, pertanto, confermare tale disposto, perchè, il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, come modificato dall'articolo unico della legge 6 ottobre 1982, n. 725, aveva fatto sorgere alcune controversie. Ritengo che il Governo, poi, potrà meglio di me fornire chiarimenti al riguardo.

SCOPPOLA. Signor Presidente, vorrei fare un'osservazione. Mi sembra che questa parte aggiuntiva all'articolo 7, che è emersa in sede di coordinamento, perchè non c'era nel testo inizialmente proposto dal Comitato ristretto, dovrebbe trovare un posto distinto, perchè non possiamo inserire nell'articolo 7 una modifica all'articolo 37 ed una interpretazione dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

Questa mia non è una obiezione, bensì si tratta di un chiarimento interpretativo. Ritengo che l'articolo debba essere spezzato: l'articolo 7

dovrebbe rimanere come elaborato dal Comitato ristretto, e la parte relativa all'articolo 53 dovrebbe costituire, ripeto, un articolo a sè stante.

PRESIDENTE. Senatore Scoppola, in base alla sua proposta potremmo votare questo testo facendone due distinti articoli.

PASQUINO. Non sono del tutto convinto, signori Presidente, che si tratti soltanto di un chiarimento interpretativo e non piuttosto di qualcosa che aggiunge elementi nuovi alla situazione esistente, che ne cambia alcuni aspetti.

Pongo pertanto una prima domanda. È vero che tutti coloro che possono superare il giudizio di idoneità sono già incaricati stabilizzati? Mi pare che questo non sia il caso e, se non è così, in realtà stiamo dando qualcosa in più a coloro che diventano professori associati: mi riferisco alla prima parte dell'articolo 7.

GARIBALDI. L'articolo 111 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 si riferisce solo a coloro che sono stati giudicati idonei nelle prime due tornate.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. C'è una proposta di allargare questo esonero del giudizio di conferma, che noi per il momento non abbiamo preso in considerazione.

PASQUINO. Su questo sono d'accordo, ma vorrei sapere se il verbo è giusto. Non coloro che «superano» ma coloro che «hanno superato». Questo dovrebbe essere il chiarimento interpretativo.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Non è finita la seconda sessione, ecco perchè diciamo «superano».

DEL NOCE. Nell'articolo 7 si parla di «classe di stipendio successiva a quella iniziale».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo, senatore Del Noce, riguarda il fatto che il Tesoro considerava la classe iniziale come classe «zero». E pertanto attribuiva, a coloro che avevano superato il giudizio di idoneità ed avevano avuto la conferma, la prima classe, la numero 1.

Mi sembra che però il senatore Pasquino faccia un'altra obiezione; io vorrei rileggere l'articolo 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica, che recita: «Non sono soggetti al giudizio di conferma nella fascia degli associati i professori già incaricati stabilizzati e coloro che prima della nomina in ruolo abbiano maturato il triennio di incarico di cui all'articolo 5, terzo comma, numero 1), della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

Questo, pertanto, si riferisce sia alla prima tornata che alla seconda, che non è tuttora completata e ciò spiega la ragione del verbo al presente.

Coloro che erano incaricati stabilizzati e che hanno superato il giudizio di idoneità, sono dispensati dal periodo di prova.

Per comprendere pienamente il significato della seconda parte dell'emendamento, dovremmo leggere l'articolo 53 del suddetto decreto, undicesimo comma, come modificato dalla legge n. 725, già citata.

Rileggo innanzitutto il suddetto comma dell'articolo 53, come era prima che venisse modificato: «Gli inquadramenti vengono disposti con decreto del Ministro della pubblica istruzione a decorrere dal 1° novembre di ciascun anno accademico. Con lo stesso decreto è disposta l'assegnazione del posto relativo. Per coloro che superano il primo giudizio di idoneità l'inquadramento decorre, agli effetti giuridici dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Questo articolo venne modificato dalla legge n. 725 del 6 ottobre 1982, il cui articolo unico così recita: «Il disposto dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, per la parte relativa alla decorrenza degli inquadramenti, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, dal 1° novembre di ciascun anno accademico, non si applica a coloro che in prima tornata abbiano conseguito i giudizi di idoneità a professore associato.

I professori associati che si trovino nella situazione prevista nel comma precedente sono inquadrati in ruolo in corso d'anno, a decorrere dalla data di delibera della facoltà interessata.

Per tutti i professori di ruolo, ordinari ed associati, di prima nomina, l'opzione fra il regime a tempo pieno e a tempo definito di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è esercitata all'atto della domanda di chiamata o di inquadramento.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La norma che noi approviamo significa però che non si tocca la decorrenza giuridica, anche se l'inquadramento avviene in corso d'anno, non si sposta la decorrenza giuridica che resta quella dell'articolo 37. Per coloro che hanno superato il giudizio di idoneità nella prima tornata, la data è quella di entrata in vigore della legge.

DEL NOCE. L'ultimo comma dell'articolo 37 parla di «incaricati stabilizzati», mentre l'articolo 53 riporta «a coloro che superano», allora bisognerebbe usare nuovamente l'espressione «agli incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneità...».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. La questione relativa alla classe di stipendio non riguarda soltanto gli incaricati stabilizzati.

DEL NOCE. Riguarda gli incaricati stabilizzati che hanno superato il giudizio di idoneità.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Il senatore Del Noce ha ragione, però questa indicazione è espressa dal riferimento all'articolo 111.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il secondo comma dell'articolo 7, così come formulato, stabilisce che la decorrenza degli effetti giuridici rimane quella dell'articolo 53, undicesimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 382; per quanto,

invece, riguarda gli effetti economici, vale quanto stabilito dall'articolo 37. Quindi il cambiamento, uso questo termine anche se improprio, riguarda solo il problema degli effetti economici.

DEL NOCE. Francamente non riesco a comprendere. L'ultimo comma dell'articolo 37 parla di incaricati stabilizzati che superino il giudizio di idoneità e l'articolo 111 dice che questi incaricati stabilizzati non sono soggetti a giudizio di idoneità.

Nell'articolo 7, invece, si legge: «A coloro che superano il giudizio di idoneità a professori associati»; non vi è alcun riferimento agli incaricati stabilizzati.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ma si dice: «che sono esonerati ai sensi dell'articolo 111 dal giudizio di conferma».

PRESIDENTE. Ritengo, in linea generale, che sarebbe meglio fare leggi più semplici e chiare nella formulazione.

SCOPPOLA. La formula è così ampia proprio per comprendere tutte le categorie previste dall'articolo 111. È stata una rettifica che ha riprodotto nell'articolo 37 la dizione dell'articolo 111.

Ma, a mio avviso, è il secondo comma dell'articolo che non è del tutto chiaro. Non riesco bene a capire in cosa questo secondo comma innovi rispetto alla legge 6 ottobre 1982, n. 725.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Con la legge n. 725 è stato stabilito, modificando il decreto del Presidente della Repubblica n. 382, che i professori associati potevano essere nominati in corso d'anno. Il problema che è sorto è il seguente: rimane fermo che la decorrenza giuridica corrisponde all'entrata in vigore della legge come detto dall'articolo 37 e che la decorrenza economica coincide con la nomina in ruolo, oppure l'articolo unico della legge n. 725 innova anche in relazione alla decorrenza dal punto di vista giuridico?

La nostra risposta è che la decorrenza giuridica rimane quella dell'articolo 37 e che la decorrenza economica è quella della data di nomina in ruolo.

SCOPPOLA. Non è chiaro. Si dice qui che «restano ferme in ogni caso le decorrenze degli effetti giuridici e di quelli economici». Quindi si vuole stabilire che nonostante la possibilità della nomina in corso d'anno prevista dalla legge n. 725, la decorrenza rimane quella stabilita dall'articolo 37, sia agli effetti giuridici che agli effetti economici.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Che ha due tempi, però: gli effetti giuridici alla data di entrata in vigore della legge, gli effetti economici alla data di nomina in ruolo. Si vuole dire, cioè, che la legge n. 725 non modifica la decorrenza giuridica.

PRESIDENTE. A questo punto faccio notare che, per una più ordinata formulazione del testo, sembrerebbe preferibile che i due commi costituissero due distinti articoli.

Poichè non si fanno osservazioni, metto ai voti il primo comma dell'articolo 7 che costituirà un articolo a sè.

**È approvato.**

Metto ai voti il secondo comma dell'articolo 7 che costituirà anch'esso un articolo a sè.

**È approvato.**

#### Art. 8.

L'articolo 50 va interpretato nel senso che la indicazione di coloro che possono essere inquadrati a domanda, previo giudizio di idoneità, nel ruolo dei professori associati è tassativa e non consente assimilazione o equiparazione di altre categorie, e che l'elemento temporale del possesso dei requisiti ivi specificato vale anche per la seconda tornata dei giudizi di idoneità.

#### **Presidenza del Presidente VALITUTTI**

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. L'articolo 8, come sapete, fu proposto dal Governo. Infatti ci sono stati diversi ricorsi talvolta anche con consensi in sede giurisdizionale da parte di alcuni TAR, tendenti a far assumere i contrattisti i quali, qualora avessero avuto un incarico di insegnamento, dovevano – per analogia – avere diritto a partecipare ai giudizi di idoneità a professori associati.

L'articolo proposto dal Governo vuole porre un freno a queste eventualità di estensione analogica e mi sembra che in sede referente tutti lo giudicammo in maniera positiva.

BERLINGUER. Condivido la sostanza di questo articolo. Mi domando, tuttavia, se ponendo in dubbio con un simile articolo una interpretazione che mi sembra ovvia, e cioè che solo i professori incaricati e gli assistenti hanno diritto a partecipare a questi concorsi, non si rischi di creare ulteriori complicazioni in sede TAR o in sede di giudizi da parte di altri organi dello Stato. Mi chiedo, allora, se non sia preferibile formulare un ordine del giorno che dia una chiara interpretazione della legge, peraltro ovvia, piuttosto che fare un apposito articolo.

Si tratta, comunque, solo di un dubbio, quindi se il relatore ed il Ministro riterranno opportuno approvare l'articolo non avrò nulla in contrario.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Ci sono stati contrattisti che hanno impugnato la decisione del Ministero della pubblica istruzione di escluderli dal giudizio di idoneità nella seconda tornata. Sono stati ammessi a giudizio di idoneità con riserva e questo prelude ad una pronuncia del TAR che potrebbe dare loro ragione.

DEL NOCE. L'articolo 50 mi pare non del tutto giusto in quanto esclude dal concorso a professore associato una quantità di persone: i professori di liceo non possono per esempio diventare professori associati.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Qui ci si riferisce ai concorsi di idoneità, non ai concorsi liberi.

PRESIDENTE. Vorrei chiarire la genesi storica, senatore Berlinguer, di questa norma, che è interpretativa, e quindi ha un valore *ex tunc*, quindi destinata a porre termine a controversie giurisdizionali già insorte. Mi riferisco ad una specie tipica di queste controversie: è accaduto che alcuni ricercatori, divenuti tali con giudizio di idoneità, hanno fatto poi domanda per diventare associati. Ecco la *ratio* di questa norma interpretativa. Essa vuol significare che, con decorrenza dall'entrata in vigore della legge n. 382, le categorie ammissibili ai giudizi di idoneità sono quelle elencate espressamente dalla norma contenuta nella legge n. 382. Questa è la *ratio* della norma che, secondo me, è prudente approvare.

Naturalmente, questa opinione è discutibile e io stesso fui assalito dalle perplessità del senatore Berlinguer, ma quando il Governo chiarì i termini della questione, concordai con la decisione.

DEL NOCE. Però questo esame di idoneità, dovrebbe essere scientifico, mentre non lo è.

PRESIDENTE. Come ha osservato il senatore Spitella, la questione si riferisce ad una norma che non si applica ai concorsi aperti a chiunque voglia parteciparvi, ma si applica semplicemente ai giudizi di idoneità. La legge-delega n. 28 e poi il decreto delegato n. 382 fissarono le categorie dei precari - come venivano chiamati allora - in servizio, ma non di ruolo. Questi erano ritenuti ammissibili al giudizio di idoneità, che è cosa diversa dal concorso, un giudizio che si svolge in due volte e che non è ripetibile. Allora si elencarono quelle categorie di precari che storicamente esistevano e che vennero considerate ammissibili al giudizio di idoneità. Ora, siccome è insorto un contenzioso, che pretende di allargare e moltiplicare quelle categorie, interviene la norma interpretativa per chiudere la vertenza.

SCOPPOLA. Mi sembra che nella sostanza della norma non ci sia alcuna difficoltà: la Commissione vuole che questa norma non dia luogo ad estensioni analogiche. Ritengo che il dubbio del senatore Berlinguer debba trovare una risposta nel senso che una norma interpretativa è necessaria in quanto il problema è stato posto in sede di TAR, sulla base di un'interpretazione analogica di quanto previsto con riferimento ai tecnici laureati ed ai ricercatori degli osservatori astronomici. Per gli osservatori astronomici si è introdotta un'eccezione in ragione della disciplina propria di queste istituzioni e si è ritenuto da taluno che questo riferimento desse titolo anche ai ricercatori universitari a partecipare all'esame di idoneità. Però, dal momento che il problema è sorto, può essere risolto solo con una norma interpretativa in quanto qualsiasi ordine del giorno non avrebbe l'efficacia necessaria.

Quindi, accettando lo spirito dell'intervento del collega Berlinguer, si deve affermare che la norma interpretativa è necessaria se si vogliono

risolvere i ricorsi già presentati e che hanno dato luogo ad ammissione con riserva.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Un discorso è un articolo di legge e un altro discorso è un ordine del giorno. Il Governo è senz'altro favorevole all'approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 8.

**È approvato.**

#### Art. 9.

All'articolo 58:

al primo comma, lettera *h*), sono soppresse le parole: «che, al momento dell'entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28, risultano aver maturato agli effetti legali due anni di servizio»;

è aggiunto, dopo il secondo comma, il seguente comma:

«Hanno titolo a partecipare ad apposita tornata dei giudizi di idoneità a ricercatore gli appartenenti alle categorie di cui al precedente comma in servizio nelle predette categorie alla data del 31 ottobre 1979 che abbiano maturato almeno sei mesi di effettivo servizio alla data di entrata in vigore della legge 21 febbraio 1980, n. 28».

Poichè la Commissione bilancio ha espresso parere contrario, propongo la soppressione di questo articolo. Non essendovi altri emendamenti oltre a quello soppressivo, pongo ai voti il mantenimento dell'articolo.

**Non è approvato.**

#### Art. 10.

All'articolo 91, il quarto ed il quinto comma sono sostituiti dai seguenti:

«Sono consentite convenzioni tra università italiane e università di Paesi stranieri per attività didattico-scientifiche integrate e per programmi integrati di studio degli studenti nonchè per esperienze nell'uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità.

Le convenzioni di cui al precedente comma, deliberate dal consiglio di amministrazione dell'ateneo su parere conforme del Senato accademico, sono autorizzate dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con quello degli affari esteri. Il decreto di autorizzazione determinerà anche i finanziamenti destinati a questi scopi da prelevarsi da apposito capitolo di bilancio»;

è aggiunto, infine, il seguente comma:

«I consorzi intrauniversitari costituiti tra le università italiane per il perseguimento di finalità istituzionali comuni alle università consorziate

sono finanziati in via ordinaria con fondi di pertinenza di ciascuna università interessata, con le modalità di erogazione, alle quali il Ministero della pubblica istruzione si attiene, stabilite nelle convenzioni stipulate tra le stesse università».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con un altro. Dal momento però che su tale emendamento la Commissione affari costituzionali non si è ancora pronunciata, pregherei la Commissione di accantonare per il momento l'articolo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, resta stabilito che l'articolo 10 viene accantonato.

#### Art. 11.

All'articolo 110, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«L'anticipato collocamento fuori ruolo può essere richiesto anche dopo il compimento del sessantacinquesimo anno di età e fino al settantesimo».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. I colleghi sanno che nell'articolo 110 è prevista una normativa speciale per cui i professori di ruolo già in servizio, all'atto dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 382, conservano il diritto di andare fuori ruolo a 70 anni e in pensione a 75 anni, mentre quelli che entrano in ruolo dopo l'entrata in vigore della legge vanno fuori ruolo a 65 anni e in pensione a 70. Il decreto del Presidente della Repubblica n. 382 stabilisce però che si conserva il diritto di andare in pensione a 75 anni, a meno che all'atto di entrata in vigore della legge non si faccia l'opzione di andare fuori ruolo al momento del compimento del 65° anno di età. La norma vuole stabilire che se qualcuno non fa l'opzione a 65 anni ma a 70 è la stessa cosa.

PRESIDENTE. Però il Consiglio di Stato ha detto di no.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. È vero. Invece noi vogliamo autorizzare questa possibilità, anzi questa sorta di «pentimento».

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 11, di cui ho già dato lettura.

**È approvato.**

#### Art. 12.

All'articolo 120, è aggiunto, infine, il seguente comma:

«Le procedure di cui ai commi secondo, terzo, quarto e quinto devono essere espletate entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda di

cui al secondo comma, e sino a tale termine gli interessati sono mantenuti in servizio nella qualifica e nella sede di appartenenza».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo articolo riguarda una modifica all'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 nel senso di aggiungervi un comma. L'articolo 120, come è noto, prevede la procedura di passaggio ad altre Amministrazioni dello Stato per coloro che non hanno superato o non hanno affrontato il giudizio di idoneità; si prevede la emanazione di bando ed un giudizio di verifica e il passaggio a questi altri ruoli dello Stato. La norma si preoccupa di due cose; da un lato stabilisce che questa procedura deve essere espletata entro nove mesi dalla data di presentazione della domanda da parte degli interessati, e dall'altro stabilisce che fino a quando non avviene l'inquadramento nel nuovo ruolo, queste persone vengono mantenute in servizio e quindi retribuite. Io credo che la norma sia senz'altro da accettare, anche se mi è stata fatta un'obiezione proprio ieri, da una organizzazione sindacale, che adesso riferisco alla Commissione. Il meccanismo prevede che ad un certo momento, esaurita la tornata dei giudizi di idoneità, vengono emanati i bandi per queste specie di esami per passare ad altre Amministrazioni. Andrebbe chiarito meglio che cosa si intende per «esaurimento della procedura» che riguarda i giudizi di idoneità.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è favorevole all'approvazione dell'articolo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 12, di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

#### Art. 13.

Dopo l'articolo 91, è inserito il seguente:

«Art. 91-bis. - (*Partecipazione a consorzi e a società di ricerca*). - Le Università possono partecipare a consorzi o a società per la progettazione e l'esecuzione di programmi di ricerca finalizzati allo sviluppo scientifico e tecnologico, ai sensi delle leggi 25 ottobre 1968, n. 1089, 2 maggio 1976, n. 183, 21 maggio 1981, n. 240, 17 febbraio 1982, n. 46, 1° dicembre 1983, n. 651, e successive leggi che consentano la partecipazione agli stessi di enti di ricerca o di enti pubblici, a condizione che:

- a) la loro partecipazione sia rappresentata da esclusivo apporto di prestazione di opera scientifica;
- b) l'atto costitutivo preveda l'esclusione per esse da eventuali obblighi dei soci di versare contributi in denaro e che gli utili non vengano ripartiti ma reinseriti per finalità di carattere scientifico;
- c) sia assicurata la partecipazione paritaria dell'Università nell'impostazione dei programmi di ricerca;
- d) le relative iniziative fruiscono di finanziamenti non inferiori alla metà da parte di organismi pubblici nazionali, internazionali o esteri;

e) ogni eventuale emolumento corrisposto ai professori universitari o ai ricercatori che facciano parte degli organi sociali sia versato alle Università di appartenenza.

La partecipazione dell'Università è deliberata dal consiglio di amministrazione, udito il collegio dei revisori».

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. È una normativa molto precisa e dettagliata con una serie di garanzie abbastanza sufficienti ad assicurare una partecipazione universitaria senza inquinamenti a fini di lucro. Preciso, altresì, che l'emendamento è stato formulato su iniziativa governativa.

PRESIDENTE. Lo abbiamo discusso ed emanato in sede di Comitato ristretto e poi in sede referente con la collaborazione di tutti i Gruppi.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Abbiamo inserito anche la specificazione delle leggi secondo la richiesta formulata dal senatore Berlinguer.

GARIBALDI. Una domanda; nella seconda parte del primo comma, si dice «di enti di ricerca o di enti pubblici», quasi che si prefigurino due diverse posizioni giuridiche fra enti di ricerca che potrebbero essere anche privati, posto che esistano, o enti pubblici che sono, appunto, pubblici.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certamente si vuol dire proprio questo: enti pubblici ed enti privati.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. È chiaro che si riferisce agli enti di ricerca che possono anche essere enti di carattere privato.

PRESIDENTE. Credo sia questa l'intenzione, altrimenti non si sarebbero distinte le due categorie.

Metto ai voti l'articolo 13 nel testo di cui ho dato lettura.

**È approvato.**

#### Art. 14.

I limiti inderogabili di spesa previsti nella gestione finanziaria ed amministrativa delle Università e dei dipartimenti dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e dallo schema-tipo di regolamento di amministrazione e contabilità approvato con decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione emanato di concerto con il Ministro del tesoro.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Questo è un articolo aggiuntivo, che non modifica gli articoli del decreto n. 382.

È importante notare che le cifre stabilite con decreti che derivano da leggi delega finiscono poi con l'essere rapidamente superate dalla svalutazione monetaria, per cui in questo articolo viene stabilito che i massimali

vengono definiti dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Certo, in via amministrativa, dal Ministero della pubblica istruzione di concerto con il Tesoro: altrimenti saremmo chiamati a legiferare in continuazione.

PRESIDENTE. Anche a me pare che sia una norma giusta.

Piuttosto, io vorrei conoscere il parere del relatore e del Governo riguardo alla parola: «inderogabili», contenuta nell'articolo 14, al primo rigo. Non se ne potrebbe fare a meno? Domando questo perchè noi approviamo una norma di deroga a quei limiti ed è ironico dire che sono inderogabili.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo è d'accordo col Presidente.

SPITELLA, *relatore alla Commissione*. Anch'io sono d'accordo con il Presidente.

PRESIDENTE. Propongo allora formalmente un emendamento tendente ad eliminare la parola: «inderogabili» dal contesto dell'articolo 12. Lo metto ai voti.

**È approvato.**

GARIBALDI. Ho dei dubbi anche circa l'opportunità di mantenere, al termine dell'articolo 14, nel contesto della frase: «..., sono adeguabili con decreto del Ministro della pubblica istruzione...», la parola: «adeguabili» perchè non si sa bene a che cosa si riferisca.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Alla svalutazione.

GARIBALDI. Manca l'oggetto rispetto al quale si fa l'adeguamento: si può solo immaginare.

PRESIDENTE. A me sembra che il termine «adeguabili» il significato lo renda: pertanto proporrei di lasciare il testo così come è, senza inoltre introdurre lo specifico riferimento all'articolo 87 del decreto n. 382. Ricordo che, quando fu discussa la questione in sede di Comitato ristretto, fu lo stesso Governo a far presente l'opportunità di non specificare il riferimento ad articoli della legge n. 382, perchè oltre all'87, vi è altra disposizione in cui si parla di questi limiti: quindi fu il Governo stesso a chiedere questa omissione.

MARAVALLE, *sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Esatto, sono d'accordo.

PRESIDENTE. Metto allora ai voti l'articolo 14 nel testo emendato.

**È approvato.**

## Art. 15.

I bilanci delle aziende agrarie, delle Cliniche e dei Policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal Consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso Consiglio composte ciascuna dal Rettore o da un suo delegato che la presiede, da tre membri designati nel proprio seno dal Consiglio di amministrazione e dal Preside, rispettivamente, della Facoltà di agraria e della Facoltà di medicina.

La delegazione esercita i poteri di competenza del Consiglio di amministrazione in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi comprese la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Per quanto concerne i poteri di gestione si applicano le disposizioni amministrative e contabili previste dal titolo V del succitato decreto presidenziale.

Il Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire l'intero articolo con il seguente:

## Art. 15.

I bilanci delle aziende agrarie, delle Cliniche e dei Policlinici universitari gestiti direttamente, di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1982, n. 371, una volta approvati dal Consiglio di amministrazione vengono autonomamente gestiti da apposite delegazioni dello stesso Consiglio composte ciascuna dal Rettore e da quattro membri scelti dal Consiglio di amministrazione, uno nel proprio seno e tre tra i professori universitari appartenenti rispettivamente alla Facoltà di agraria o alla Facoltà di medicina.

La delegazione esercita i poteri di competenza del Consiglio di amministrazione, in ordine alla gestione dei rispettivi bilanci, ivi compresa la predisposizione del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le norme del decreto del Presidente della Repubblica n. 371 citato al primo comma saranno adeguate per dare specifica attuazione a quanto stabilito nel presente articolo.

Su tale emendamento la Commissione affari costituzionali non ha ancora espresso il suo parere. È pertanto opportuno accantonare l'esame dell'articolo 15.

Non facendosi osservazioni, così resta stabilito.

C'è poi un emendamento, aggiuntivo di un articolo, di cui sono primo firmatario, che ugualmente non possiamo discutere perchè deve essere sottoposto al parere della Commissione affari costituzionali, ma sul cui contenuto mi pare giusto che i firmatari desiderino rendere edotti i componenti della Commissione. Leggo pertanto il testo di questo emenda-

mento aggiuntivo di un articolo 15-*bis* che reca le firme dei senatori Valenza, Scoppola, Panigazzi e Ferrara Salute, oltre, come ho detto, alla mia:

Art. 15-*bis*.

I professori ordinari che, alla data di entrata in vigore della legge di delega 21 febbraio 1980, n. 28, si trovavano già in posizione di fuori ruolo per ragioni di età, costituiscono una categoria ad esaurimento, alla quale continuano ad applicarsi, ai fini economici, pensionistici e previdenziali, le normative attinenti alla posizione goduta.

Con questo, siamo felicemente giunti al termine dei nostri lavori, in questa seduta: ringraziamo il Governo tardigrado, ma, insieme, veloce.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 19,10.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DoTT. ETTORE LAURENZANO